comma 25: Il diritto alla pensione di anzianità dei lavoratori dipendenti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e delle forme di essa sostitutive ed esclusive si consegue:

a) al raggiungimento di una anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni, in concorrenza con almeno 57 anni di età anagrafica;

b) al raggiungimento di una anzianità contributiva non inferiore a 40 anni;

Omissis

comma 28: Per i lavoratori autonomi iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, oltre che nell'ipotesi di cui al comma 25, lettera b), il diritto alla pensione di anzianità si consegue al raggiungimento di una anzianità contributiva non inferiore a 35 anni ed al compimento del 57° anno di età. Per il biennio 1996-1997 il predetto requisito di età anagrafica è fissato al compimento del 56° anno di età.

Art. 3

Disposizioni diverse in materia assistenziale e previdenziale

comma 12: Nel rispetto dei principi di autonomia affermati dal D.lgs. 30 giugno 1994, n. 509, relativo agli enti previdenziali privatizzati, allo scopo di assicurare l'equilibrio di bilancio in attuazione di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del predetto D.lgs., la stabilità delle rispettive gestioni è da ricondursi ad un arco temporale non inferiore a 15 anni. In esito alle risultanze e in attuazione di quanto disposto dall'art. 2, comma 2, del predetto decreto, sono adottati dagli enti medesimi provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico nel rispetto del principio del *pro rata* in relazione alle anzianità già maturate rispetto all'introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti. Nei regimi pensionistici gestiti dai predetti enti, il periodo di riferimento per la determinazione della base pensionabile è definito, ove inferiore, secondo i criteri fissati dall'art. 1, comma 17, per gli enti che gestiscono forme di previdenza sostitutive e al medesimo art. 1, comma 18, per gli altri enti. Ai fini dell'accesso ai pensionamenti anticipati di anzianità, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 1, commi 25 e 26, per gli enti che gestiscono forme di previdenza sostitutive, e al medesimo articolo 1, comma 28, per gli altri enti. Gli enti possono optare per l'adozione del sistema contributivo, definito ai sensi della presente legge.

LEGGE 27 DICEMBRE 1997, N. 449

Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica

(G.U. 30 dicembre 1997, n. 302, Suppl. O.)

Art. 59

comma 20: Agli enti privatizzati di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni ed integrazioni, trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi da 6 ad 8 del presente articolo, concernenti i requisiti di accesso al pensionamento di anzianità da applicarsi in conformità a quanto previsto dal quarto periodo dell'art. 3, comma 12, della citata legge n. 335 del 1995, a seconda che l'ente gestisca o meno forme di previdenza sostitutive. per i medesimi enti le riserve tecniche di cui all'art. 1, comma 4, lettera c) del citato decreto legislativo n. 509 del 1994 sono riferite agli importi delle cinque annualità di pensione in essere per l'anno 1994. Detti importi

sono adeguati, secondo misure e criteri da determinarsi con decreto del ministro del Lavoro e della previdenza sociale, con il ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in occasione dei risultati che emergeranno dai bilanci tecnici di cui all'art. 2, comma 2, del medesimo decreto legislativo.

comma 6: Con effetto sui trattamento pensionistici di anzianità decorrenti dal 1° gennaio 1998,

Omissis

per i lavoratori autonomi l'accesso al trattamento si consegue al raggiungimento di una anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e al compimento del 58° anno di età. per il periodo dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 2000 resta fermo il requisito anagrafico di 57 anni ed i termini di accesso di cui al comma 8 sono differiti di quattro mesi. È in ogni caso consentito l'accesso al pensionamento al raggiungimento del solo requisito di anzianità contributiva di quaranta anni.

Omissis

comma 8:

Omissis

Per l'anno 1998, i diversi termini di accesso al pensionamento di anzianità sono comunque differiti di tre mesi salvo che per i lavoratori di cui al comma 7, lettera c (1), nonché per quelli che abbiano raggiunto una anzianità contributiva non inferiore a 40 anni, per i quali restano confermati i termini di cui alle previgenti disposizioni. I lavoratori che conseguono il trattamento di pensione a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti ed i coltivatori diretti e che risultino in possesso dei requisiti di cui al comma 6 entro il primo trimestre dell'anno possono accedere al pensionamento dal 1° ottobre del medesimo anno; entro il secondo trimestre, dal 1° gennaio dell'anno successivo; entro il terzo trimestre, dal 1° aprile dell'anno successivo; entro il quarto trimestre, dal 1° luglio dell'anno successivo.

Omissis

(1) La lettera c del comma 7 riguarda: lavoratori collocati in mobilità non, quindi, i liberi professionisti.